

24 MARZO 2020

**LE TUTELE DELLA CASSA
INTEGRAZIONE ORDINARIA,
DELL'ASSEGNO ORDINARIO E DELLA
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
PER L'EMERGENZA COVID-19**

FOCUS A CURA DI MORENO POLIDORI, PERSONALE DI
RIFERIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE-SINDACALE

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative fornite dal Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020, dall'INPS e dalla Regione Marche.

A) CIGO - Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

Chi può fare domanda

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda

- La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- L’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali devono essere svolti anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il dies a quo coincide con quest'ultima data. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la predetta data del 23 marzo 2020 è neutralizzato ai predetti fini.

Aziende in CIGS - Cassa Integrazione Straordinaria

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

B) ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari

- Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
 - i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
- Per i Fondi di solidarietà di settore:
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Le novità dell'istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
 - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il dies a quo coincide con quest'ultima data. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la predetta data del 23 marzo 2020 è neutralizzato ai predetti fini.

Come fare domanda

- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Modalità di accesso

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

C) CIGD - Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari

Il Decreto "Cura Italia" riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti

- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano

Le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;

- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Scheda Tecnica - ACCORDO DI CIG IN DEROGA REGIONE MARCHE COVID-19

Procedura

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa, dal datore di lavoro committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia per il lavoro) in forma telematica al sistema COMarche entro il 31 luglio 2020.

La causale per il ricorso alla CIGD è unica: "sospensione effettuata per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus - COVID 19".

Consultazione sindacale

E' prevista una comunicazione da inviare preventivamente via PEC, alle OO.SS. territoriali dello specifico settore ai fini della consultazione sindacale.

La procedura prevede un esame congiunto effettuato attraverso una comunicazione telematica da parte dell'OO.SS. alle aziende, tale esame si considera espletato favorevolmente se entro le 48 ore non ci sarà nessuna risposta da parte delle organizzazioni sindacali.

Per le aziende fino a cinque dipendenti l'accordo sindacale non è necessario, è sufficiente una comunicazione preventiva via PEC alle OO.SS. territoriali.

Istruttoria

La Regione Marche instruirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e invierà all'INPS regionale oltre al provvedimento di concessione, anche la lista dei beneficiari. L'INPS provvederà all'erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa delle risorse che verranno assegnate alla Regione Marche.

I datori di lavoro e i professionisti incaricati, al fine di procedere con esattezza nella predisposizione delle istanze, potranno avvalersi - preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza tecnica di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle 13.00, raggiungibile attraverso posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato: infoCIGDcovid19@regione.marche.it.

Autorizzazione

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con l'Intesa.

A seguito dell'accoglimento della domanda di CIG in deroga da parte della Regione, l'INPS Regionale provvederà alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

Al tal fine i datori di lavoro interessati comunicheranno mensilmente all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmessi in via telematica.

Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, le cui risultanze verranno comunicate alle parti sociali firmatarie della presente intesa.

Controlli

L'INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti dei datori di lavoro beneficiari della CIG in deroga incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta attraverso il Mod. SR 41.

FONTI: INPS E REGIONE MARCHE